

**STATUTO**  
**“CENTRO VOLONTARI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO – CVCS ODV”**  
**IN BASE AL CODICE DEL TERZO SETTORE (DL. 117 del 03 luglio 2017)**

**Articolo 1**  
**Costituzione, denominazione, sede**

- 1) È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del D.L.117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive integrazioni e modifiche l'Associazione non riconosciuta denominata “Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo – CVCS – ODV”, in seguito denominata “l'Associazione”, dichiarata idonea come ONG dal Ministero Affari Esteri ai sensi della Legge 125/2014.
- 2) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Gorizia, in via Bellinzona 4 ed il suo trasferimento, all'interno dello stesso Comune deliberato dall'Assemblea non comporta modifica statutaria.
- 3) L'Associazione può istituire, con apposita delibera assembleare, sedi distaccate che contribuiscano alla vita associativa.

**Articolo 2**  
**Scopi e Finalità**

- 1) L'Associazione apartitica e aconfessionale vuole perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale mediante lo svolgimento – in via esclusiva o principale – di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi.
- 2) L'Associazione è di ispirazione cristiana ed opera per lo sviluppo integrale della persona, per la promozione della giustizia sociale e della solidarietà tra i popoli, in coerenza con i valori evangelici e alla luce della dottrina sociale della Chiesa

**Articolo 3**  
**Attività**

- 1) Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'articolo 2, l'Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'azione di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati svolge le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore:
  - d) *Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
  - i) *Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
  - l) *Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
  - n) *Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*
  - o) *Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;*

- v) *Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- w) *Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*

Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attuare e/o realizzare:

- lo studio e la realizzazione di progetti di cooperazione, rivolti in particolare ai giovani in situazioni di rischio o di vulnerabilità sociale, alle donne e ai soggetti promotori di cambiamento nei settori dell'educazione e della promozione giovanile, della formazione professionale, dell'agricoltura, delle infrastrutture, dei servizi sociali, della sanità, della salvaguardia ambientale, in appoggio e in collaborazione con missioni, associazioni, soggetti della società civile, autorità locali;
  - la selezione e la preparazione di operatori i quali si impegnino a lavorare nei Paesi in via di sviluppo (PVS), per cooperare alla crescita sociale ed economica dei medesimi;
  - la formazione professionale nei PVS degli operatori locali per facilitare una loro diretta assunzione di responsabilità, in ordine ad un autentico sviluppo, in tutti i settori della vita sociale ed economica;
  - assistenza ai volontari che operano nei PVS, con iniziative atte a sostenere materialmente e spiritualmente alla loro attività e a favorire il loro reinserimento psicologico e professionale al rientro dal servizio;
  - iniziative di sostegno in Italia per il finanziamento dei progetti e l'appoggio agli operatori in essi impegnati;
  - la promozione del volontariato a breve e lungo termine: campi di lavoro, servizio civile universale, corpi civili di pace, corpo europeo di solidarietà, scambi giovanili internazionali;
  - attività di informazione e sensibilizzazione per promuovere la cittadinanza attiva;
  - itinerari di educazione alla cittadinanza globale, di informazione e di educazione alla pace e alla non violenza, con particolare attenzione ai giovani, alle scuole, ai docenti, ai migranti e alle realtà associative presenti sul territorio;
  - attività finalizzate all'educazione ecologica e alla promozione della tutela dell'ambiente e dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali;
  - promozione del Commercio Equo e Solidale come previsto dalla Legge regionale 14 novembre 2014, n. 23.
- 2) L'Associazione potrà svolgere attività diverse, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, con il conseguente obbligo di relazionare la loro avvenuta realizzazione in sede di stesura del bilancio. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS (per esempio attraverso l'organizzazione di eventi, cene sociali e iniziative simili e anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva), al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **Articolo 4 Volontariato**

- 1) L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive, effettivamente sostenute, per l'attività prestata, debitamente documentate entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

- 2) Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
- 3) Al volontario impiegato all'estero in progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, non si applicano le disposizioni del precedente comma 1.
- 4) L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari come da art. 17 del nuovo codice ETS.
- 5) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

## **Articolo 5**

### **Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
  - a) Beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell'Associazione;
  - b) Contributi, erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
  - c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) quote associative e contributi dei soci;
  - b) contributi pubblici e privati;
  - c) erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
  - d) rendite patrimoniali;
  - e) attività "diverse" di cui all'art. 6 del CTS;
  - f) attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.
4. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, costituito da tutti i documenti previsti dalla legge, e ove necessario il bilancio sociale e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci la quale, per lo scopo, deve essere convocata entro il mese di aprile dell'anno successivo, con le modalità dell'art. 10 comma 4.
5. Il bilancio e ove necessario il bilancio sociale è depositato presso la sede dell'Associazione dove potrà essere consultato dai soci e verrà inoltre depositato presso il RUNTS.
6. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7. È fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **Articolo 6**

### **Soci**

- 1) Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, Enti di varia natura, i gruppi informali che ne accettano lo Statuto e i Principi Fondamentali, ne condividono gli scopi e le finalità, impegnandosi per la loro attuazione. In ogni caso il numero di altri enti del terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle Odv.
- 2) Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge.
- 3) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art.8 comma 4,b)

- 4) La sottoscrizione della domanda di associazione implica l'accettazione incondizionata delle norme statutarie dell'Associazione.

## **Articolo 7** **Diritti e doveri dei Soci**

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

In modo particolare:

a) i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazione ed avendone facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dall'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, di eventuali nuovi regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presso la Sede dell'Associazione previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

b) i soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento, nei termini stabiliti dall'Assemblea, della quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita.

c) i soci si impegnano a mettere a disposizione dell'Associazione, secondo le proprie competenze e capacità, quanto è necessario alla sua vitalità.

## **Articolo 8** **Criteri di ammissione ed esclusione**

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività generale svolta; viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata al nuovo aderente ed annotata nel libro dei soci.
- 2) Avverso l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni, è ammesso il ricorso all'Assemblea, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al rigetto. L'Assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione (art. 23 comma 3 del CTS).
- 3) La qualità di socio è intrasmissibile.
- 4) La qualità di socio si perde per:
  - a) decesso;
  - b) recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;
  - c) esclusione conseguente alla mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
- 5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea; contro la deliberazione il socio può ricorrere presso la stessa che si pronuncerà in occasione della successiva convocazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto, gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 6) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

- 7) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente ad un singolo associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Articolo 9 Organi dell'Associazione**

- 1) Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei soci;
  - Il Consiglio Direttivo;
  - Il Presidente;
  - L'Organo di Controllo;
  - Revisore legale dei Conti.

### **Articolo 10 Assemblea dei Soci**

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci, è l'organo sovrano dell'Associazione che ne regola l'attività.
- 2) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare. Esso accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea, convalida i risultati delle votazioni. L'Assemblea elegge inoltre un segretario, a meno che non sia obbligatorio l'intervento di un notaio.
- 3) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci almeno una volta all'anno; inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
- 4) La convocazione è inoltrata per iscritto, con lettera raccomandata A.R., o anche in forma telematica, con 8 giorni di anticipo rispetto la riunione e deve contenere il luogo, la data, l'orario della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve svolgersi in data diversa dalla prima.
- 5) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e tutti gli amministratori e ove esistente l'organo di controllo e/o revisore legale.
- 6) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati iscritti nel libro dei soci, con diritto di voto se iscritti da almeno tre mesi.
- 7) Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di 3 soci.
- 8) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un segretario, appositamente eletto, e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

**Articolo 11**  
**Assemblea ordinaria dei Soci**

- 1) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio gestionale (art. 5 comma 3) e con le modalità previste dall'art. 10 comma 4.
- 2) L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti al libro soci ed aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
- 3) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
  - approva il bilancio e ove previsto il bilancio sociale;
  - discute ed approva i programmi di attività;
  - elegge, tra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo dopo averne approvato il numero ed eventualmente li revoca;
  - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, attingendo alla graduatoria dei non eletti;
  - nomina ed eventualmente revoca l'organo di controllo e conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, stabilendo l'eventuale compenso, nel caso siano soggetti esterni all'Associazione;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti (art. 2476 del Codice Civile);
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
  - delibera sulla quota associativa annuale;
  - delibera sulla costituzione di Sedi distaccate o di Gruppi locali;
  - delibera sui ricorsi, nel caso di rigetto di domande di ammissione di nuovi associati (art. 8 comma 2
  - delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame, dal Consiglio Direttivo o, per competenza, dall'atto costitutivo, dallo Statuto o attribuiti dalla Legge;
  - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
  - approva le fasce di compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
  - delibera sull'esclusione degli associati.
- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, curato dal Presidente del Consiglio Direttivo.

**Articolo 12**  
**Assemblea straordinaria dei Soci**

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10 comma 4 ed è validamente costituita con la presenza di almeno i tre/quarti dei soci;
- 2) L'Assemblea straordinaria delibera
  - a maggioranza dei presenti:
    - sulle modificazioni dello Statuto (art. 25 del CTS), con le modalità previste dall'art. 21 comma 2 del Codice Civile;
    - la trasformazione, fusione, scissione.

- Con i  $\frac{3}{4}$  dei presenti (maggioranza qualificata):
  - lo scioglimento;
  - la messa in liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

### **Articolo 13** **Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino ad un massimo di 7 consiglieri eletti tra i soci dall'Assemblea. Durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e devono essere scelti tra le persone fisiche associate (ovvero indicate dalle Odv associate). Si applica comunque l'articolo 2382 del Codice Civile.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione del Consiglio, con scrutinio segreto, ne determina preliminarmente il numero dei componenti.
- 3) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio.
- 4) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo entro il termine massimo di 3 mesi.
- 5) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate, relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dalla normativa vigente.
- 6) Il Consiglio Direttivo, alla sua prima riunione, elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, e il Tesoriere. Quest'ultimo può essere scelto tra le persone non componenti il Consiglio stesso. La funzione di segretario verbalizzante può essere svolta da uno dei presenti alla riunione.
- 7) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio stesso.
- 8) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti; in questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.
- 9) La convocazione deve essere inoltrata per iscritto, anche in forma telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere il luogo, la data, l'ora della seduta e l'ordine del giorno; in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
- 10) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- 11) I consiglieri, che senza giustificato motivo, non intervengono per 3 sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, sono considerati decaduti.

- 12) Il Consiglio Direttivo, in occasione delle proprie riunioni, convoca l'Organo di Controllo qualora nominato e, se è necessario dipendenti, collaboratori, soci e/o soggetti esterni per chiarimenti, consigli e consulenze sui progetti, sulle questioni legali e finanziarie, su altri problemi di cui si deve discutere.
- 13) I verbali delle sedute del Consiglio, redatti a cura del segretario (comma 6) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservate agli atti.
- 14) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, ne attua i mandati e le decisioni ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.  
In particolare esso svolge le seguenti attività:
  - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - redige e presenta all'Assemblea il bilancio, e ove previsto il bilancio sociale;
  - delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue;
  - ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente, per motivi di necessità e urgenza;
  - determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per coloro che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 4 comma 1;
  - ha facoltà di costituire Comitati, composti da soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi o progetti;
  - ha facoltà di assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio.
- 15) Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del CD è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 16) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'associazione e, in genere, ogni atto contenente un aumento o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio che gli è stato affidato dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 14** **Presidente**

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti; deve essere scelto in base ai requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da reti di organizzazioni del terzo settore; si applica comunque l'art. 2382 del Codice Civile. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente o da altra figura (art. 13 comma 7).
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi, in giudizio e nel compimento di tutti gli atti che impegnano la stessa Associazione verso l'esterno; per quanto riguarda l'organizzazione interna ha le seguenti mansioni:
  - sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
  - convoca e presiede l'Assemblea de soci;
  - convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
  - cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  - inoltra istanze in favore dell'Associazione e riscuote le somme erogate in favore della medesima da parte della Pubblica amministrazione, di Enti e di privati, con facoltà di rilasciare quietanza liberatoria;
  - ha la facoltà di aprire conti correnti bancari per conto dell'Associazione;

- in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti, di competenza del Consiglio Direttivo, e li sottopone a ratifica nella prima riunione successiva, che egli deve convocare entro 30 giorni.

Nell'esercizio del potere di rappresentanza in particolare il Presidente inoltra istanze a favore dell'Associazione e riscuote le somme erogate in favore della medesima da parte della Pubblica Amministrazione, di Enti e di privati, con facoltà di rilasciare quietanza liberatoria, nonché la facoltà di aprire conti correnti bancari e compiere atti di amministrazione in genere. Lo stesso ha la facoltà di conferire procure per singoli atti e/o operazioni.

### **Articolo 15** **Organo di Controllo**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 comma 2 del DPLgs 117/2017, L'Assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico.

### **Articolo 16** **Revisione legale dei conti**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1 del D. Lgs 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

### **Articolo 17** **Durata e Scioglimento**

L'Associazione avrà durata illimitata.

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno tre/quarti dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore definito dall'Assemblea straordinaria, che abbia finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La richiesta del suddetto parere al predetto ufficio deve essere inoltrata, dall'Associazione, con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005; entro 30 giorni dalla data di ricezione l'ufficio deve rendere il suo parere, decorsi i quali esso si intende positivo. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

### **Articolo 18** **Norme finali**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, la normativa nazionale e regionale in materia.